

2

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI
CASE PER LAVORATORI (Gestione INA-CASA) IN BRINDISI
2° GRUPPO-Lotti E-F-G RIONE COMMENDA.

IMPORTO NETTO DI RIBASSO L. 90.500.000,00

IMPRESA: Cav. Alberto ANTONUCCI fu Leucio.

N. 377 di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

in nome della Legge

L'anno millenovecentocinquante addì *cinque*
del mese di *settembre* in Brindisi, e nella sede prov-
visoria dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi, sita presso il Palazzo
Comunale.

Innanzi a me Dott. Michele DI PIERRI fu Antonio, Se-
gretario del predetto Istituto, autorizzato alla sti-
pula dei contratti relativi alle costruzioni nello
interesse dell'Istituto stesso, ai sensi dell'art.
151 del T.U. approvato con R.D. 28.4.1938, n. 1165 ed
art. 1 del R.D. 3.6.1940, n. 1344, si sono personalmen-
te costituiti:

1°)-Il Sig. Com.te Ubaldo VALLARINO di Giuseppe, di
anni 38, nato a La Spezia e domiciliato a Brindisi,

nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire;

2°)-Il Sig. Cav. Alberto ANTONUCCI fu Leucio di anni 48 nato a Brindisi e domiciliato a Taranto, imprenditore edile.

Le suddette parti della cui identità personale io Segretario sono certo, rinunziano col mio assenso all'assistenza dei testimoni.

Si PREMETTE che con provvedimenti 27 settembre 1950 e 21 dicembre 1950, n. 66 e 78 il Comitato di Attuazione INA-CASA affidava a questo Istituto la esecuzione delle costruzioni di case per lavoratori in Brindisi, al Rione Commenda, per un importo complessivo di L. 70 + 150 milioni.

Già allestiti i progetti per i lotti E-F-G al rione Commenda, a cura degli Arch. FORLEO-MINUCCI e RONTONDI per l'ammontare a base d'asta di L. 92.025.000, questi venivano approvati dal Comitato di Attuazione INA-CASA in data 27 aprile 1951, n. 9001, autorizzando questo Istituto a procedere all'appalto col sistema "A FORPAIT" ed a bandire altresì l'esperimento della licitazione privata col sistema delle medie compensate.

CHE disposta la licitazione privata per l'appalto delle su citate costruzioni, Lotti E-F-G del 2° Gruppo e fissato l'esperimento al giorno 22 maggio 1951 a ore 11, s'inviava invito di partecipazione a n. 38 Imprese e Cooperative edilizie, come da raccomandata espresse 8 maggio 1951, n. 1935, pure inviata per conoscenza, al Comitato di Attuazione INA-CASA, stabilendosi al 21 maggio 1951, ore 18 la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte.

CHE esperita la detta licitazione privata in data 22 maggio 1951, come da relativo verbale (allegato 1) questa rimase deserta per mancanza di offerte valide.

CHE, a seguito di ciò l'Istituto, autorizzato dalla Gestione INA-CASA con telegramma in data 8 giugno 1951, a trattare per l'accollo a trattativa privata dell'appalto per la esecuzione dei lavori in oggetto, invitava 12 Imprese a presentare regolare offerta;

CHE, a seguito di tale invito l'offerta più conveniente rimase quella del Cav. Alberto ANTONUCCI con la quale si offriva il ribasso dell'1,66 %, richiedendo però per l'appalto stesso la concessione di tutte le particolari condizioni di favore stabilite per la forma di "estensione di appalto".

CHE con lettera 30 giugno 1951 la stessa Gestione

approvava l'aggiudicazione dell'appalto all'Impresa Cav. Alberto ANTONUCCI fu Leucio col ribasso dell'UNO e SESSANTASEI PERCENTO sull'importo di L. 92.025.000, (Allegato 2) e successivamente con telegramma in data 14 luglio 1951, n. 9001 autorizzava altresì, in aggiunta alle condizioni di Capitolato la concessione alla Impresa del pagamento di acconti sino all'ottantacinque per cento dei materiali forniti e posti in cantiere e l'esonero della cauzione, quest'ultima agevolazione però da concedersi sotto la responsabilità dell'Istituto;

CHE l'Istituto delle Case Popolari non ritenendo però opportuno di assumersi siffatta responsabilità, ha invitato l'Impresa a prestarsi alla costituzione della cauzione con polizza fideiussoria, rilasciata da uno degli Istituti Assicurativi appositamente riconosciuti.

CHE l'Impresa Cav. Alberto ANTONUCCI avendo accettato anche quest'ultima condizione, ha chiesto di stipulare il contratto d'appalto riservandosi di esibire la polizza fideiussoria richiesta in luogo della cauzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite e da me personalmente conosciute, mentre confermano e ratificano la prece-

dente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

Il Cav. Alberto ANTONUCCI, assuntore del presente contratto, con questo atto si obbliga di eseguire e di far eseguire tutte le opere e provviste indicate e nel Capitolato Speciale d'Appalto relativo ai lavori di costruzione del 2° gruppo di N°3 edifici di case per lavoratori al rione Commenda in Brindisi, per complessivi n. 58 alloggi e complessivi n. 264 $\frac{1}{2}$ vani legali, del volume retribuito a metro cubo vuoto per pieno di mc. 22.700 al prezzo medio a metro cubo di L. 3.863, così distinti:

Edificio tipo E di 16 alloggi e di 68 vani

Edificio tipo F di 24 alloggi e di 120 vani

Edificio tipo G di 18 alloggi e di 76 $\frac{1}{2}$ vani

Totali n. 58 alloggi di 264 $\frac{1}{2}$ vani

CHE i relativi progetti predisposti dagli architetti FORLISI, MINNUCCI E ROTONDI sono stati accettati dalla Gestione INA-CASA giusta comunicazione n. 9001 del 27 aprile 1951.

Il Capitolato Speciale d'Appalto ed i disegni dei progetti suddetti fanno parte integrante del presente contratto: non si allegano per la loro voluminosità allo stesso, ma, controfirmati dalle parti, saranno conservati nell'Archivio dell'Istituto.

~~ne conservati nell'archivio dell'Istituto.~~

Fanno parte integrante del contratto stesso il
Capitolato Generale d'Appalto dei lavori di costru-
zione per le case di lavoratori redatto dalla Gestio-
ne INA-CASA in data 9.2.1950.

L'importo dell'appalto è previsto nella somma di
£.92.025.000 così specificato:

Lavori a corpo mc.22.700 x 3.863= £.87.690.000,00

Lavori a misura:

a)-Scavi....." 1.216.900,00

b)-Fondazioni....." 3.118.100,00

T o t a l e£.92.025.000,00

Sui prezzi unitari sia per quelli a forfait che
per quelli a misura sarà applicato il ribasso percen-
tuale di £.1,66 % (lire una e centesimi sessantasei
per cento), di tal chè per effetto di tale ribasso
l'importo dell'appalto resta stabilito nella somma
netta di £.90.500.000,00 (novantamilionicinquecento-
mila).

Resta inoltre convenuto fra le parti:

1°)-L'Istituto farà fronte alla spesa di appalto
con i fondi che all'uopo saranno erogati dalla Ge-
stione INA-CASA; i pagamenti dipendenti dalla esecu-
zione dei lavori sono quindi subordinati alle eroga-

~~ti dalla Gestione INA-CASA; i pagamenti dipendenti dalla esecuzione dei lavori sono quindi subordinati alle erogazioni in favore dell'Istituto e direttamente in favore dell'Impresa da parte della predetta Gestione.~~

In conseguenza l'Impresa non avrà diritto di richiedere compensi e rivalse di sorta, nè potrà sospendere i lavori qualora dovesse verificarsi ritardo nei pagamenti a causa della intempestiva rimessa delle erogazioni suddette.

2°)-Per quanto riguarda le ritenute di garanzia vanno applicate nei confronti dell'Impresa le disposizioni contenute nell'art. 48 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, modificato dall'art. 1 del D.B. 20.1.1948, n. 18;

3°)- A maggiore precisazione e chiarimento ed aggiunta di quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto, resta espressamente convenuto quanto appresso:

a)-Il volume complessivo dei fabbricati riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto è riconfermato ed accettato dall'Impresa col presente atto, compensato a forfait in base al prezzo unitario per metro cubo vuoto per pieno, deve essere inteso come limite massimo ~~del~~ volume da pagare all'Impresa.

Viene pertanto precisato che soltanto in conseguenza di variazioni di progetto, disposte con ordine scritto ed approvate dalla Gestione INA-CASA, potrà essere corrisposto il compenso per un maggiore volume eseguito, mentre in nessun altro caso e per qualsiasi altra ragione potrà essere riconosciuto alla Impresa un compenso per maggiore volume eseguito, rinunciando fin da ora essa Impresa ad eccedere per tale motivo riserve o vantare diritti per maggiori compensi, e ciò anche se l'eccedenza di volume dovesse risultare da inesattezza di calcolo del volume tenuto a base di appalto.

b)- Qualora per inesattezza di compute del volume dei fabbricati, dovesse risultare ad opera finita un minore volume complessivo di quello tenuto a base di appalto, del minore volume sarà tenuto conto nella liquidazione finale, apportando la corrispondente detrazione, che verrà operata conservando invariato il prezzo stabilito per metro cubo vuoto per pieno.

Tale detrazione sarà applicata solo nel caso che nel complesso dei fabbricati il volume eseguito in meno in alcuni fabbricati, non fosse compensato da eventuali eccedenze in altre.

c)- Per quanto concerne le condizioni normative e retributive da attuarsi nei confronti dei lavoratori

dipendenti, l'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

d)-Fermo restando il divieto di subappaltare contemplato nell'art.19 del Capitolato Generale e restando salvo gli altri diritti dell'Istituto nel caso di inosservanza di tale divieto da parte dell'Impresa, quest'ultima sarà responsabile verso la Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme di cui all'art.13 del Capitolato Speciale ed al precedente comma e da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del sub appalto. Non sono considerati subappalti le commesse date dall'appaltatore ad altre imprese per fornitura di materiali e per forniture anche in opera di manufatti e di impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

e)-Si precisa infine che in caso di sospensione dei lavori da parte dell'Impresa, per qualunque causa, come pure quanto la sospensione sia di dipendenza di apposito ordine di servizio della Stazione Appaltante, la contabilizzazione a favore dell'Impresa per l'importo dei lavori eseguiti, si ricava dall'importo totale delle opere appaltate detraendo l'importo dei lavori ancora da eseguire.

dei lavori ancora da eseguire.

4°)- Pel divieto di cessione e subappalto dei lavori, per gli oneri e le responsabilità dell'appaltatore, per la invariabilità dei prezzi e la eventuale revisione degli stessi, per la definizione delle controversie, per la eventuale risoluzione del contratto ed il recesso facoltativo dallo stesso da parte dell'Istituto, si fa espresso e particolare richiamo a quanto disposto in materia dal Capitolato Speciale e dal titolo 1° del Capitolato Generale INA-CASA.

5°)- Il Sig. Cav. ANTONUCCI Alberto presenta quale supplente solidale il sig. ing. Antonio MOLINARI fu Vincenzo, il quale nella sua qualità di supplente de l'appalto si dichiara edotto degli obblighi che con questo atto viene ad assumere ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Capitolato Generale INA-CASA e pertanto si obbliga di curarne la perfetta osservanza.

6°)- All'Impresa ANTONUCCI sarà riconosciuto ed ammesso al pagamento, in acconto, dell'ottantacinque per cento (85 %) sull'importo dei materiali acquistati e posti in cantiere.

7°)- In luogo della cauzione definitiva a garanzia delle condizioni tutte del presente contratto l'Impresa ANTONUCCI Alberto s'impegna di istituire appo-

sita polizza fideiussoria, rilasciata da Istituto Assicuratore riconosciuto, esibendo il titolo finale di detta Polizza entro venti giorni da oggi, nella intesa che non ottemperando a quest'ultima clausola il presente contratto può essere senz'altro risolto a richiesta dell'Istituto.

Il Com.te Ubaldo VALLARINO, nella sopraindicata qualità di Presidente dell'Istituto

A F F I D A

in nome e per conto dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi al sig. Cav. Alberto ANTONUCCI fu Leucio l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, accetta quale supplente dello appalto al Sig. Ing. Antonio MOLINARI fu Vincenzo, e, per l'Istituto che rappresenta, promette e si obbliga di far pagare l'importo dei lavori nei modi e nei termini come sopra stabiliti.

Ai fini fiscali si applicheranno al presente contratto le norme di cui alla legge 28.2.1949, n.43 il cui articolo 24 prevede la compilazione su carta semplice e la registrazione a tassa fissa.

Comunque, tutte le spese al contratto relative, per diritti di segreteria, registrazione di atti, imposta generale entrata ed ogni altra inerente, tutte le eventuali imposte e tasse presenti e future che ne

potranno derivare, sono ad esclusivo carico dell'impresa.

Per gli effetti del presente contratto l'assuntore dell'appalto sig. Cav. Alberto ANTONUCCI ed il suo supplente Ing. Antonio MOLINARI eleggono domicilio legale in Brindisi, Via XX settembre, n. 92.

Il presente contratto mentre è impegnativo fin da ora per l'assuntore dell'appalto e per il suo supplente, lo diverrà per l'Istituto appaltante dopo l'approvazione della Gestione INA-CASA e dopo la costituzione della polizza fidejussoria come sopra richiesta.

Richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura datane a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti che, da me interpellate, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è onessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti che hanno dichiarato di averne già presa conoscenza.

Il presente contratto scritto da persona di mia fiducia consta di numero ^{sei} dodici fogli e precisamente di numero dodici facciate oltre le firme.

segreto la F. m. /

firmati: Ubaldo Vallarino; Antonini Albert;
ni; Antonio Molinari; Michele S. Pierr.
Epitavi roganti:

Per copia conforme:

Wb:

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)



IL SEGRETARIO